

COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI
Approvato con Delibera di C.C. n.24 del 22.09.2009

Sommario

Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 – Proposta di istituzione delle Consulte	2
Articolo 3 – Istituzione delle Consulte	2
Articolo 4 – Supporto logistico al funzionamento delle Consulte	2
Articolo 5 - Domanda di partecipazione alla Consulta	2
Articolo 6 – Composizione della Consulta	3
Articolo 7 – Organi della Consulta	3
Articolo 8 – Organizzazione interna delle Consulte	4
Articolo 9 - Validità delle sedute	4
Articolo 10 - Esclusione di compensi	4
Articolo 11 – Attività delle consulte	4
Articolo 12 – Impegni dell'Amministrazione Comunale	5
Articolo 13 - Casi di scioglimento	5
Articolo 14 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Finalità

Il comune di Torrazza Coste informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione

dei cittadini e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.

A tal fine, ai sensi dell'art. 36 del vigente statuto comunale istituisce, le consulte comunali che sono organi propositivi, consultivi e di partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2 – Proposta di istituzione delle Consulte

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, gli studenti anche non più residenti nel Comune, gli stranieri residenti da almeno cinque anni, nonché ogni associazione avente sede nel Comune possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'istituzione di una consulta indicandone il settore di primario interesse ed allegando alla richiesta non meno di 30 sottoscrizioni raccolte tra i predetti soggetti legittimati.

Sulla base delle sottoscrizioni pervenute, la Giunta Comunale propone, ove ne ravvisi l'utilità, nella prima seduta utile, al Consiglio Comunale di istituire formalmente la Consulta in oggetto.

Le materie e i settori di interesse potranno riguardare : Ambiente, Agricoltura, Territorio, attività sociali, Cultura, Sport e tempo libero, Commercio e attività produttive, Viabilità e altre materie che si rendessero rilevanti nel corso del mandato amministrativo.

Articolo 3 – Istituzione delle Consulte

Con l'approvazione del presente Regolamento sono immediatamente costituite le seguenti Consulte Comunali:

1. Consulta sull'ambiente, il territorio e l'agricoltura;
2. Consulta sulla scuola e le attività culturali;
3. Consulta per le associazioni e le politiche sociali;
4. Consulta sullo sport e tempo libero;
5. Consulta dei Giovani di età compresa tra 16 e 30 anni;

Fermo quanto disposto dall'articolo 2 in ordine all'iniziativa popolare, il Consiglio Comunale può istituire di propria iniziativa, con apposita deliberazione, Consulte individuando per ciascuna di esse la materia o il settore di competenza e determinando, ove necessari, criteri e/o requisiti di competenza o esperienza nei specifici suddetti settori o materie.

Articolo 4 – Supporto logistico al funzionamento delle Consulte

L'istituzione della Consulta, con le modalità previste dagli articoli 2 e 3, avviene comunque a seguito di avviso pubblico dell'Amministrazione Comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse e individuare i soggetti singoli o associati che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 30 giorni.

La documentazione relativa alle consulte sarà conservata in apposito fascicolo depositato presso l'ufficio del Sindaco.

Il Presidente ed il Segretario di ciascuna Consulta hanno libero accesso agli Uffici Comunali, previo appuntamento da fissarsi in giorno ed orario tali da non recare pregiudizio al normale funzionamento degli uffici stessi, per predisporre autonomamente gli atti ed i documenti inerenti la Consulta stessa e la sua attività.

Articolo 5 - Domanda di partecipazione alla Consulta

Tutti i soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di partecipazione alle Consulte indirizzandola al Sindaco; essa è redatta in carta semplice, sulla base di un modello predisposto dall'Amministrazione, e dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta

Comunale alla quale si riferisce la richiesta.

La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

Articolo 6 – Composizione della Consulta

Sulla base delle domande di adesione, il Sindaco rende nota, con avviso pubblico, la composizione della consulta in oggetto e fissa la data della prima Assemblea.

Successive richieste di adesione dovranno essere indirizzate, per iscritto, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, direttamente al Presidente della Consulta, che provvederà, periodicamente alla trasmissione dei nuovi dati all'Ufficio del Sindaco per l'aggiornamento della composizione della Consulta. La procedura dovrà essere prevista nell'apposito Regolamento interno della Consulta.

Articolo 7 – Organi della Consulta

Organi della Consulta sono:

1. L'Assemblea
2. Il Presidente

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta. Si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi e in seduta straordinaria nei casi seguenti:

- Allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri. La richiesta sarà indirizzata al Presidente che provvederà alla convocazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
- In seguito a specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale che provvederà a fornire alla Consulta, con congruo anticipo, la documentazione necessaria alla discussione, affinché possa essere nota tempestivamente agli interessati.
- Su richiesta del Presidente della Consulta quando, per la rilevanza dell'argomento e dell'interesse, ritenga insufficiente il solo supporto dei gruppi di lavoro, di cui ai commi successivi.

All'Assemblea possono essere invitati singoli gruppi o associazioni, in qualità di esperti, senza

diritto di voto. Gli invitati all'Assemblea possono essere proposti sia dai componenti dell'Assemblea, sia dal Presidente.

L'Assemblea potrà ascoltare richieste di cittadini, di consulte già istituite, o di gruppi, su problemi e situazioni inerenti le problematiche specifiche di ciascuna Consulta.

L'Assemblea, nel caso se ne presenti la necessità, può organizzarsi in gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro potranno ampliare la loro composizione accettando la collaborazione a titolo

gratuito di persone particolarmente competenti esterne alla consulta. Tali esperti non avranno

diritto al voto in sede di decisioni interne al gruppo o all'Assemblea.

Le decisioni, nell'ambito del gruppo, saranno prese a maggioranza semplice, con l'impegno di

illustrare all'Assemblea i criteri adottati e le motivazioni, e con il diritto dei componenti in disaccordo di comunicare all'Assemblea il loro punto di vista.

Ciascun gruppo di lavoro elegge tra i membri della Consulta il proprio coordinatore, il quale si

farà carico:

1. delle convocazioni del gruppo che coordina;
2. di predisporre gli atti e la documentazione necessaria;
3. di predisporre la redazione dei verbali delle sedute di lavoro;

4. di conservare ed ordinare la documentazione relativa agli atti del gruppo;
5. di predisporre la redazione di relazioni periodiche sull'attività svolta.

Il Presidente

La Consulta è presieduta dal Presidente. Il Presidente viene nominato all'interno della Consulta stessa.

Il Presidente è il rappresentante ufficiale della Consulta e fa parte di diritto di tutti i gruppi di lavoro eventualmente costituiti.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno della riunione, convoca e presiede l'Assemblea della Consulta sentito il Sindaco.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale, salvo provvedimento di revoca emesso dal Sindaco.

Per il disbrigo delle pratiche e la redazione degli atti, il Presidente si avvale dell'opera di un Segretario scelto fra i componenti della Consulta, che rimane in carica, salvo motivata revoca o proprie motivate dimissioni, quanto il Presidente.

Articolo 8 – Organizzazione interna delle Consulte

Le singole consulte, in armonia con il presente regolamento, hanno la facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti qui non esplicitamente definiti.

Articolo 9 - Validità delle sedute

Le sedute delle consulte sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte alla discussione e alla votazione, salvo autorizzazione del Presidente. La seduta della Consulta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti decisionali quando, dal verbale, risultano presenti la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe. La decisione è presa a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario i cui al precedente art.7, che redige i verbali firmandoli insieme al presidente e ne cura la conservazione garantendo l'accesso agli aventi diritto.

Articolo 10 - Esclusione di compensi

La partecipazione alle Consulte cittadine è gratuita.

Non sono corrisposti compensi, né rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi.

Il sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che partecipano alle riunioni delle consulte non hanno diritto ad alcun compenso, rimborso e atto giustificativo.

Articolo 11 – Attività delle consulte

Le Consulte, ognuna per il settore di proprio primario interesse,:

- Presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni. Da questo sono trasmesse alla Giunta Comunale. La Giunta decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame dell'organo competente. Se la decisione è negativa, essa è comunicata, con adeguata motivazione, alla Consulta proponente, entro trenta giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva è trasmessa all'organo competente, il quale provvede a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni.

- Promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale, lo sviluppo economico e l'accrescimento delle capacità professionali della Comunità locale.

- Promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo.

- Si pronunciano sulle questioni che gli Organi Comunali ritengono di dover sottoporre loro.

- Possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse.

- Promuovono il coordinamento tra le stesse Consulte per materie di competenza comune.
- Il Sindaco può richiedere pareri ai quali le Consulte risponderanno, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con una relazione illustrativa delle motivazioni assunta a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione.
- Periodicamente il Sindaco convoca una assemblea aperta, con la partecipazione di tutte le Consulte, nella quale viene esaminato lo "stato della Comunità".

Articolo 12 – Impegni dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale s'impegna a:

- Prendere in considerazione pareri scritti dall'Assemblea della Consulta relativamente alle materie di competenza della Consulta, nonché su ogni atto che l'Amministrazione Comunale medesima ritenga opportuno sottoporre alla Consulta;
- Far pervenire al Presidente della Consulta la documentazione richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 11, con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti;
- Pubblicizzare le iniziative concordate con l'Amministrazione.
- Gli operatori dell'Amministrazione Comunale, i Funzionari, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta con solo diritto di parola. Per particolari temi da trattare possono essere altresì invitati, con solo diritto di parola, provati esperti di settore non facenti parte della Consulta medesima.

Articolo 13 - Casi di scioglimento

Le Consulte possono essere sciolte:

- A seguito di deliberazione dell'Assemblea adottata con maggioranza dei 2/3 dei componenti quando l'Assemblea stessa ritenga di aver raggiunto gli scopi per i quali la Consulta era stata istituita;
 - Quando la Consulta non si sia riunita, nei modi previsti dalle norme di funzionamento, almeno due volte nel corso dell'anno solare;
 - Quando la Consulta non adempia alle funzioni per le quali si è costituita o attribuitegli
- Nei primi due casi il Consiglio Comunale prende atto, con apposita delibera, dello scioglimento della Consulta, mentre nel terzo è il medesimo Consiglio Comunale a provvedere, con apposita delibera, allo scioglimento della Consulta.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera

di approvazione. Viene pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune affinché tutta la cittadinanza possa prenderne visione.